

COMUNE DI VELLETRI

(Provincia di ROMA)

A22.B



Allegato alla deliberazione

C.C. N. 94 del 11-12-2015

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

- REGOLAMENTO COMUNALE -

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

| | | |
|-------------------|-------|---|
| ARTICOLO 1 | | Campo di applicazione |
| ARTICOLO 2 | | Componenti,nomina e durata in carica |
| ARTICOLO 3 | | Funzioni |
| ARTICOLO 4 | | Convocazioni |
| ARTICOLO 5 | | Formulazione del parere e verbalizzazione |
| ARTICOLO 6 | | Spese di funzionamento |
| ARTICOLO 7 | | Contenuto della domanda e modalità di presentazione |
| ARTICOLO 8 | | Norma finale |

ART. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento, nell'ambito del principio di autonomia organizzativa, disciplina i compiti, la composizione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/31 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e dall'art. 141 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) ed istituita con decreto del Sindaco prot. n. 1AG del 21.01.2004 e successivi atti relativi.

ART. 2

Componenti, nomina e durata in carica

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora in poi chiamata "Commissione" è nominata dal Sindaco ed è così composta (ex art. 141bis Reg. T.U.L.P.S.):

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base, competente per territorio, o suo delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto in elettrotecnica.

Fanno inoltre parte della Commissione, quali membri aggregati:

- g) Esperto in Acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- h) Un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato (quando si tratti di impianti sportivi).

Qualora il Comune abbia all'interno della sua dotazione organica – tra il personale con profilo tecnico – figure professionali con le competenze specifiche richieste agli esperti di cui alle lettere f) e g), le relative funzioni potranno essere svolte dagli stessi.

I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto. Della Commissione possono, infine, far parte su richiesta:

- i) Un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo;
- j) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Entrambi designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

Le deleghe di cui al comma 1 lett. b),c),d),e), e comma 2 lett. h), devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.

I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive,

decadono automaticamente dall'incarico.

La Commissione dura in carica tre anni e la nuova deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Comunque, sino alla nomina della nuova, continua a restare in carica la precedente Commissione.

L'assenza ingiustificata di ciascun componente a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.

ART. 3 *Funzioni*

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento (ex art. 142 Reg. T.U.L.P.S.):

- A. locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- B. spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- C. altri locali o impianti con capienza inferiore o pari a 5000 spettatori;
- D. parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi inferiore ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità;

Per capienze superiori a quelle indicate ai punti A, B, C, la competenza passa alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (ex art. 142 Reg. T.U.L.P.S.).

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento " anche le manifestazione a carattere temporaneo (ex art. 69 T.U.L.P.S.).

Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme i seguenti locali ed impianti:

1. Luoghi destinati temporaneamente a trattenimenti, allestiti mediante attrazioni dello spettacolo viaggiante nel numero non superiore ad otto (8), di dimensioni solo piccole o medie (del tipo "gioco individuale" e simili). In tal caso il parere della Commissione è sostituito dalle certificazioni di collaudo, corretta costruzione, manutenzione ed installazione secondo le vigenti disposizioni in materia (ex art. 4, comma 5bis, del D.M. 18 maggio 2007, ex art. 3, lettera d, del D.M. 13 dicembre 2012)
2. Luoghi all'aperto prive di strutture destinate allo stazionamento e/o al contenimento del pubblico (quali transenne, recinzioni, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, compresa quella di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (ex art. 1, comma 2, lettera a, del D.M. 19 agosto 1996, ex art. 1, comma 2bis, del D.M. 18 maggio 2007, ex art. 1 Circolare 17082/114 del 11 giugno 2013).

3. Locali sede di associazioni o enti, purché negli stessi non si svolgano anche spettacoli o intrattenimenti pubblici (ex art. 118 Reg. T.U.L.P.S.).
4. Circoli privati esercenti l'attività in esclusiva ai propri associati (ex art. 118 Reg. T.U.L.P.S.).
5. Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono svolte attività di intrattenimento e/o allietamento che non comportino l'utilizzo di strutture, attrezzature o macchinari tali da richiedere l'emanazione dell'autorizzazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
6. Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e quant'altro) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali viene svolta in via marginale e complementare l'attività di intrattenimento musicale (ex art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996).
7. Feste patronali, feste organizzate dai comitati, circoli ricreativi e simili, anche per la raccolta fondi, nei quali non vengono effettuate attività di spettacolo o intrattenimento (ex art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996).
8. Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o altro in luoghi pubblici o aperti al pubblico (ex art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996).
9. Impianti sportivi, palestre, piscine, specchi d'acqua destinati alla pratica della pesca sportiva a pagamento, scuole di danza e simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico (ex art. 1, comma 1, del D.M. 19 agosto 1996).

In relazione ai locali ed agli impianti di cui ai punti A,B,C,D, la Commissione, in particolare, provvede a (ex art. 141 Reg. T.U.L.P.S.):

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, previo sopralluogo e verifica dei luoghi indicati;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 legge 18 marzo 1968 n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ART. 4

Convocazioni

Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto a tutti i componenti con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni prima nel caso di manifestazioni temporanee su aree pubbliche o private; 20 (venti) giorni prima per verifiche su restanti locali di pubblico spettacolo o trattenimento, salvo i casi di particolare urgenza dove tale termine può essere ridotto fino a 5

(cinque) giorni; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per via telefonica, e-mail o fax, ovvero con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi. Qualora la Commissione non possa riunirsi o non sia possibile l'adeguamento alle prescrizioni imposte a causa del mancato rispetto dei suddetti termini di presentazione, l'istanza sarà archiviata con conseguente potere dell'ufficio titolare del procedimento di vietare la manifestazione o l'attività.

La convocazione, trasmessa anche per via telematica se possibile, indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione nonché gli argomenti da trattare.

Gli incontri della commissione sono inoltre comunicati al destinatario del provvedimento finale o al tecnico da questi delegato almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza.

Il destinatario del provvedimento o il tecnico possono presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire chiarimenti.

ART. 5

Formulazione del parere e verbalizzazione

Il parere della Commissione è redatto per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art.3 della L.241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.

Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione.

Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il Segretario della Commissione invia copia del verbale all'Ufficio di Polizia Amministrativa ed agli altri Uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

In ossequio al D.D. 2354 del 7 agosto 2007 del Dipartimento IV ed alla Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la Commissione è deputata ad esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone (Reg. T.U.L.P.S. Art. 141 lett. a); in tali casi l'autocertificazione asseverata del professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, **sostituisce** i controlli e le verifiche che la Commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo (Reg. T.U.L.P.S. Art. 141 lett. b, c, d); rimangono all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto che il controllo sulle prescrizioni

imposte. La Commissione, comunque, si riserva il potere di disporre il sopralluogo anche in caso di presentazione della relazione tecnica sopra indicata.

Inoltre, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (ex art.141 Reg. T.U.L.P.S.)

ART. 6

Spese di funzionamento

Le spese per l'esame delle pratiche, la prima ispezione e le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato sono a carico dell'interessato. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione dei membri della commissione, tranne che si tratti di membri esterni non appartenenti alle amministrazioni pubbliche (es. esperto di elettrotecnica, o in acustica di cui all'art. 2). Nessun compenso è invece dovuto per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141 comma 1, lett. e) del Reg. T.U.L.P.S. Al riguardo la Giunta Comunale provvede con propria deliberazione a stabilire la somma dovuta a titolo di esame e sopralluogo. In mancanza fanno fede le schede procedurali pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Velletri.

Nessun pagamento a titolo di spese è dovuto per:

- a) I controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte.
- b) Le ispezioni e i controlli a locali ed impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune.
- c) Le manifestazioni organizzate dal Comune.
- d) Le manifestazioni organizzate da associazioni di volontariato, organizzazioni ONLUS, no-profit, sindacati e partiti politici.

La ricevuta del versamento, da effettuarsi secondo le disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale, costituisce condizione per l'esame dell'istanza e deve essere depositata presso la segreteria della Commissione entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per la riunione. Qualora la seduta della Commissione non possa aver luogo per assenza di uno dei componenti, l'interessato non è tenuto a versare il compenso per la successiva riunione.

ART. 7

Richieste di intervento della commissione – contenuto della domanda e modalità di presentazione

L'intervento della Commissione dovrà essere promosso con la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune alla voce "procedimenti". Potrà essere promosso dall'Ufficio di Polizia Amministrativa competente, in caso di richieste di rilascio di licenze temporanee rimesse allo stesso e/o in caso di anomalie riscontrate da personale ispettivo nell'ambito di accertamenti effettuati in locali o luoghi di pubblico spettacolo assoggettati o assoggettabili a licenza di P.A.

Istruttoria: le fasi istruttorie interne all'Ente sono determinate con separati provvedimenti dal Responsabile del procedimento, in modo tale da garantire la massima efficienza nei flussi di informazioni e di documenti tra i vari uffici del Comune e tra il Comune e gli Enti esterni cointeressati al procedimento.

Richieste di chiarimenti e/o integrazioni: entro 7 giorni dal ricevimento della pratica il Comune, gli esperti esterni e gli altri Enti cointeressati al procedimento possono richiedere chiarimenti e/o integrazioni. Il Comune provvede all'inoltro della richiesta all'interessato nei successivi cinque giorni lavorativi, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione.

La richiesta di chiarimenti/integrazioni sospende i termini per la conclusione del procedimento.

ART. 8
Norma finale

Questo regolamento recepisce le seguenti disposizioni di legge, decreti ministeriali e circolari esplicative:

- “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS” Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i.;
- “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 e s.m.i.;
- Legge n. 337 del 18 marzo 1968 e s.m.i.;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- D.M. del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007;
- D.M. del Ministero dell’Interno del 28 dicembre 2011;
- D.M. del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996;
- D.M. del Ministero dell’Interno del 16 giugno 2008;
- D.M. del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2012;
- D.D. 2354 del Dipartimento IV del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2007
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.1412.13500.A del 27 luglio 2005;
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 17082/114 del 11 giugno 2013;
- Circolare del Ministero dell’Interno n. P570/4109 sott. 29 del 2 maggio 2008;
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 114 del 1 dicembre 2009;
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010;
- Decreto Interministeriale del 23 aprile 1969;

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al DPR n. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.